

TESTO BASE
CONFLITTO DI INTERESSI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. (Esclusiva cura degli interessi pubblici).....	2
ART. 2. (Ambito soggettivo di applicazione).	2
ART. 3. (Autorità di vigilanza).	2
CAPO II CONFLITTO DI INTERESSI	3
Art. 4 (Situazioni di conflitto di interessi).	3
ART. 5 (Obblighi dichiarativi).....	3
Art. 6 (Incompatibilità).	5
ART. 7 (Astensione).....	7
Art. 8 (Conflitto di interessi patrimoniale).	8
Art. 9 (Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria)	9
Art. 10 (Regime fiscale).....	12
Art. 11 (Regioni e province autonome).	12
CAPO III INELEGGIBILITÀ.....	12
Art. 12 (Ineleggibilità dei membri del Parlamento).....	12
Art. 13 (Ineleggibilità dei consiglieri regionali).....	14
CAPO IV AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	14
Art. 14 (Composizione e nomina dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)	14
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 15 (Giurisdizione).....	15
Art. 16 (Abrogazioni).....	16

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti dei capi II e III della presente legge, per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

ART. 3.

(Autorità di vigilanza).

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

CAPO II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 4

(Situazioni di conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

ART. 5

(Obblighi dichiarativi).

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:

a) dichiarano alla Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;

d) comunicano la possibile esistenza di un'interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2.

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5, primo periodo.

7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) applica nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 35.000; nei casi di minore gravità la sanzione può essere ridotta fino a euro 1.000.

c) informa contestualmente, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

8. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Autorità procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

Art. 6

(Incompatibilità).

1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 9.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

5. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.

6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

ART. 7

(Astensione)

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.
2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.
5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

8. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

9. I voti espressi da titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse sono nulli; gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione sono annullabili o revocabili in autotutela.

Art. 8

(Conflitto di interessi patrimoniale).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

- a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
- b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. La Commissione esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dall'interessato. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Art. 9

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria)

1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi

ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma,

l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.

9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, può conferire, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. L'Autorità ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 13.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità di cui all'articolo 14, applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e

non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

Art. 10

(Regime fiscale).

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 11

(Regioni e province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi del presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica la presente legge.

CAPO III
INELEGGIBILITÀ

Art. 12

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1, le parole da: “contratti di opere” fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica;”

b) dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*) coloro che abbiano nei confronti di un’impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica:

a) la titolarità o il controllo;

b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette;”

c) al numero 3, dopo le parole: “nn. 1”, è inserita la seguente: “, 1-*bis*”.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la

cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

4. Ai fini di cui al comma 2, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9; nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di cui al comma 2, lettera a), è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

Art. 13

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

“*a-bis*) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica;”

CAPO IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14

(Composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. L'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

“2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da **due** membri.

2-bis. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica eleggono i componenti dell'Autorità tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma *2-quater*. La Camera dei deputati elegge **due** membri dell'Autorità; ciascun deputato esprime il voto indicando **un nominativo**. Il Senato della Repubblica elegge **un membro** dell'Autorità; ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima.

2-quater. La candidatura a membro della Autorità, corredata del *curriculum* professionale che la giustifica, è depositata presso la Segreteria generale dei due rami del Parlamento, almeno sette giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.

2-quinquies. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima.”

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Giurisdizione)

1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) le controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo.”

Art. 16

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Autorità di cui all'articolo 3, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma *7-bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.